



COMUNE di BALDISSERO CANAVESE

Provincia di Torino
Via Monte Grappa, 23

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART.1 – Destinatari del servizio e requisiti.

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola media “Cresto” e “Faccio” e viene erogato agli alunni in possesso del requisito di residenza o domicilio nel Comune di Baldissero Canavese;

I bambini stranieri, che frequentano le scuole del Comune di Baldissero Canavese, possono usufruire del servizio di scuolabus, purché in regola con tutti i documenti secondo le normative vigenti.

ART. 2 – Modalità per l'erogazione del servizio.

I destinatari del servizio di trasporto sono tenuti a contribuire alla copertura finanziaria dei costi con una quota economica determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, presso gli Uffici Comunali, entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione e comunque non oltre l'inizio dello stesso.

Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità dei posti sui mezzi purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite. L'amministrazione comunale, nei casi in cui il servizio di trasporto non possa essere assicurato secondo le modalità richieste o non sia sufficiente per percorrenza ed orari a garantire le necessità dello studente, si riserva di concordare con la famiglia forme di collaborazione.

Art. 3 – Modalità di compartecipazione e di pagamento.

L'amministrazione comunale, conformemente alla normativa vigente, annualmente stabilisce la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.

Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti mediante comunicato contenente l'indicazione della tariffa. La tariffa è unica, comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici.

La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.

L'utente che, per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Segreteria attraverso comunicazione scritta.

Dal mese successivo l'utente sarà esonerato dal pagamento della quota compartecipativa.

ART. 4 – Modalità di funzionamento del servizio.

Il Comune e l'Impresa di trasporti, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo dei plessi scolastici, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base degli accordi organizzativi con il dirigente scolastico in ordine agli orari di inizio e fine lezioni e della disponibilità dei mezzi.

I percorsi devono essere programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.

La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo

percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o, comunque, in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade.

Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus ed autobus organizzato lungo i punti di raccolta. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.

Art. 5 – Comportamento degli alunni durante il trasporto.

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore, e/o dall'autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, come ad esempio:

- prendere rapidamente posto;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi al finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli accompagnatori o dall'autista senza successo, devono essere riferiti, dagli stessi, agli Uffici Comunali che informerà i genitori. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione del servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

ART. 6 – Comportamento dell'Impresa di trasporti.

Gli autisti dello scuolabus, nell'espletamento del servizio di trasporto, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- prelievo degli alunni esclusivamente alle fermate ed agli orari prestabiliti;
- consegna e prelievo degli alunni al/dal personale del plesso scolastico (referente) mediante fermata del mezzo di trasporto in idonei spazi e secondo gli orari concordati.

ART. 7 – Responsabilità del Comune.

Il Comune non potrà in nessun caso ritenersi responsabile di condotte tenute dall'impresa di trasporti esercente il servizio oggetto del presente regolamento in sregio alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 sopra descritte, non assumendo tra l'altro alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art. 8 – Rinvio alla normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e della legislazione di riferimento.